

dossier

XIX Legislatura

10 gennaio 2024

Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

A.G. 109



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 211



SERVIZIO STUDI:

Dipartimento Cultura

TEL. 06 6760-3255 st_cultura@camera.it - [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Dipartimento Trasporti

TEL. 06 6760-2614 st_trasporti@camera.it - [@CD_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 109

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0077

INDICE

▪ Introduzione.....	3
Schede di lettura	
▪ Articolo 1, commi 1-3 (<i>Oggetto e definizioni</i>).....	7
▪ Articolo 1, commi 4 e 6 (<i>Modifiche agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021</i>).....	10
▪ Articolo 1, comma 5 (<i>Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021</i>).....	12
▪ Articolo 1, comma 7 (<i>Modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori</i>).....	14
▪ Articolo 1, commi 8-13 (<i>Autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale</i>).....	16
▪ Articolo 1, comma 14 (<i>Assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie</i>).....	19
▪ Articolo 1, commi 15-16 (<i>Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione</i>).....	20
▪ Articolo 1, comma 17 (<i>Programmi in contemporanea</i>).....	22
▪ Articolo 1, commi 18-19 (<i>Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi e Disposizioni generali</i>).....	24
▪ Articolo 1, commi 20 e 21 (<i>Tutela dei diritti fondamentali e divieto di istigazione nei contenuti della programmazione; tutela della disabilità</i>).....	25
▪ Articolo 1, comma 22 (<i>Reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA)</i>).....	31
▪ Articolo 1, commi 23 e 24 (<i>Rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici</i>).....	32
▪ Articolo 1, commi 25 e 26 (<i>Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica</i>).....	38
▪ Articolo 1, comma 27 (<i>Modifica dell'art. 39 del TUSMA sui valori dello sport</i>).....	52
▪ Articolo 1, commi 28-30 (<i>Risoluzione stragiudiziale e disposizioni sulle piattaforme di condivisione</i>).....	53
▪ Articolo 1, commi 31-34 (<i>Comunicazioni commerciali, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento, sponsorizzazioni</i>).....	54
▪ Articolo 1, commi 35-36 (<i>Assegnazione delle frequenze, contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC</i>).....	56
▪ Articolo 1, commi 37-38 (<i>Promozione delle opere europee</i>).....	59
▪ Articolo 1, commi 39 e 40 (<i>Sanzioni</i>).....	61
▪ Articolo 1, comma 41 (<i>Norma di coordinamento con il</i>	

<i>regolamento (UE) 2022/2065 (mercato servizi digitali)</i>	62
▪ <i>Articoli 2, 3 e 4 (Abrogazioni e disposizioni finanziarie)</i>	63
▪ <i>Testo a fronte delle modifiche al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi proposte dall’A.G. 109</i>	64

SIWEB

Introduzione

Con l'atto n. **109** – recante lo schema di decreto legislativo derivante dalla delega contenuta nell'art. 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) – il Governo italiano sottopone a parere parlamentare un testo di correzioni al decreto legislativo n. **208** del **2021**, (c.d. **TUSMA**) il quale aveva recepito la direttiva [2018/1808/UE](#) e, quindi, abrogato il decreto legislativo n. 177 del 2005 (c.d. legge Gasparri), relativo alla disciplina del settore dei servizi *media audiovisivi*.

Più precisamente, in relazione alla delega di cui al citato art. 3, il Governo si è avvalso della facoltà prevista dall'art. **31, comma 5**, della legge n. **234** del **2012**, di emanare **decreti legislativi correttivi** di quello emanato nel 2021 entro i **successivi 24 mesi**.

Peraltro, in questa circostanza si versa nell'ipotesi del c.d. **scorrimento** (art. **31, comma 3, terzo periodo**, della predetta legge n. 234), in virtù del quale – essendo lo schema di decreto legislativo stato trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti il **22 dicembre 2023** (vale a dire in un periodo uguale o inferiore ai tre mesi dalla scadenza della delega) – il termine per il relativo esercizio è prorogato di **tre mesi**. La scadenza è – pertanto – fissata ora al **24 marzo 2024**.

Quanto alle **ragioni** dell'intervento correttivo, la **Relazione illustrativa** del Governo espone, tra l'altro, che “le modifiche proposte perfezionano l'impianto normativo e conferiscono **maggiore chiarezza e omogeneità** al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di meglio perseguire l'obiettivo del **corretto funzionamento del mercato unico europeo** per i servizi *media* e audiovisivi, che la stessa delega si era prefissata. [...] E' chiarito l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a **tutti** i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi sia radiofonici, **indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione**”.

Restano pertanto valide molte delle considerazioni introduttive svolte nel [dossier sull'atto del Governo n. 288 della XVIII legislatura](#), con cui lo schema, che poi è divenuto il decreto legislativo n. 208, fu sottoposto a parere. Conviene altresì rinviare al relativo *iter* (alla **Camera**, sedute delle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti e telecomunicazioni del [14 settembre, 12, 13, 20 e 21 ottobre 2021](#); al **Senato**, sedute dell'8°

Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del [7, 14, 15 settembre e del 6, 12, 19 e 20 ottobre 2021](#))¹.

Elementi di novità nel settore sono poi descritti nella **Relazione annuale al Parlamento 2023** dell'AGCOM (v. [pag. 39 e seguenti](#)).

Le schede di lettura che seguono offrono un panorama sui principali temi interessati dalle correzioni legislative e alcune informazioni su questioni specifiche che queste mirano a risolvere. Per una più puntuale esposizione dell'intervento si rinvia comunque al **testo a fronte**, in coda al presente *dossier*.

¹ Per considerazioni generali sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 208 del 2021 v. C. MAGNANI, *La "televisione" che verrà: il testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) a un primo sguardo d'insieme*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 11 del 2023.

Schede di lettura

Articolo 1, commi 1-3 *(Oggetto e definizioni)*

L'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca un corposo pacchetto di **modificazioni testuali**, in parte di carattere **manutentivo**, del **testo unico** dei **servizi media audiovisivi** (decreto legislativo n. 208 del 2021, d'ora innanzi TUSMA).

Si premetta che l'art. 1 del citato TUSMA, attualmente contiene:

a) i **principi generali** per la prestazione di servizi di *media* digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e *Internet* in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e di servizi di **piattaforma per la condivisione di video**, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Val la pena ricordare che per "piattaforme di condivisione" s'intendono essenzialmente i *social media* in cui l'utente si fa protagonista egli stesso della produzione di contenuti (*post*, video, *reels*, eccetera), vale a dire per esempio *Facebook*, X (già *Twitter*), *Instagram*, *Tik-tok et similia*.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del TUSMA, ne formano oggetto le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi, quali:

- la **trasmissione di programmi televisivi**, sia **lineari** sia a **richiesta**, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato;
- la fornitura di **servizi interattivi** associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi **piattaforma di diffusione**, **comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video**.

Orbene, all'art. 1, **comma 1**, dello schema trasmesso per il parere sono **apportate modifiche** all'art. 1 del TUSMA, tali per cui:

- ✓ sono oggi dettati principi generali sulla condivisione sia di **video** sia anche **solo audio o entrambi**;
- ✓ sono dettate disposizioni in materia non solo di servizi di *media* audiovisivi ma anche di **programmi-dati**, anche ad **accesso condizionato**, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi

piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio;

- ✓ il citato comma 2 del TUSMA è **abrogato**, essenzialmente per motivi di coordinamento.

Quanto all'**ambito di applicazione soggettivo** del TUSMA, sono apportate le seguenti principali modifiche:

- ✓ gli operatori radiofonici vengono ora definiti "**emittenti**" (e non più "concessionari"), con ciò restando chiarito che rientrano nel novero anche le **web-radio**;
- ✓ viene chiarito che la legge nazionale si applica anche alle emittenti **radiofoniche**;
- ✓ viene meglio chiarito come i soggetti interessati "operano in Italia", ai fini del TUSMA, quando hanno la **sede principale in Italia** e una **parte significativa** degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di *media* audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi **opera sia in Italia sia in un altro Stato membro**.

Il comma **3 dell'art. 1** attiene alle **definizioni**.

Per una migliore comprensione delle modifiche si rinvia al testo a fronte. Qui val la pena evidenziare che all'**art. 3, comma 1**, del TUSMA:

- viene inserita una lettera **c-bis**) in cui «servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio» è quel servizio con le caratteristiche di cui alla lettera *c*)² in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico;
- alla **lett. n)** le parole: «emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale» sono sostituite da: «**fornitore** di servizi di *media*

² La **vigente lett. c)** dispone che per «servizio di piattaforma per la condivisione di video» s'intende il servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 TFUE, ove l'obiettivo principale del servizio, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la **fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale**, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della direttiva 2002/21/CE, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento.

audiovisivi o radiofonici, o da un emittente radiofonica». Inoltre, la parola: «serie» è sostituita da «pluralità»;

- alla lett. **dd)** le parole: «corrispondenti alle reti di I livello» sono sostituite da «su reti di I livello o su reti di II livello»;
- viene inserita la **lett. ii-bis)** per cui per “fornitore di servizi di *media* radiofonici a **carattere comunitario su base nazionale o locale**” s’intende il fornitore caratterizzato:
 - dall’assenza dello scopo di lucro;
 - dalla trasmissione di programmi **originali autoprodotti**;
 - dal riferimento a istanze culturali, etniche, politiche e religiose;
 - dalla trasmissione di quei programmi per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
 - dall’avvalersi di sponsorizzazioni ma che non trasmetta più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.

Restano quindi superate le definizioni già esistenti nell’art. 16 della legge n. 223 del 1990 e nell’art. 2, comma 1, lett. r) n. 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Si valuti la coerenza della nuova lett. ii-bis) con la vigente lett. hh), n. 1.

- è inserita la **lett. tt-bis)** per cui per *spot di televendita* s’intende la televendita di **durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici.**

Articolo 1, commi 4 e 6
(Modifiche agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021)

Il **comma 4** dello schema di decreto in commento **modifica l'art. 4 del TUSMA**, il quale è dedicato ai **principi generali** del sistema dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia, a **garanzia degli utenti e in materia di servizi di *media* in ambito locale** (per i principi a tutela del pluralismo e della concorrenza, v. la scheda successiva).

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la novella opera anzitutto rispetto al **comma 1 dell'art. 4** sotto diversi profili:

- a) dal punto di vista redazionale, i principi generali sono ora ordinati secondo un elenco numerico;
- b) dal punto di vista sostanziale, al dichiarato fine di mantenere memoria del passato e della cultura storica, viene aggiunto il principio del contrasto alla c.d. *cancel culture*, definita – dalla nuova lett. h) – come la tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione.

In riferimento al tema del **contrasto alla *cancel culture*** si ricordano, fra le ultime iniziative a livello istituzionale:

- i) **l'art. 28 della legge n. 206 del 2023** («Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»), rubricato «Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie», ai sensi del quale «il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di elaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria». Per approfondimenti, cfr. il [dossier](#) predisposto dal Servizio studi;
- ii) il [Progetto di Storia «La cultura della cancellazione \(*cancel culture*\). Prospettive storiche dall'antichità ad oggi» per l'anno scolastico 2023/2024](#), il quale consiste in un corso rivolto a docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado, in particolare agli insegnanti di Storia e Lettere. Il progetto è sviluppato nel quadro del protocollo d'intesa «La storia come esperienza di formazione», con la partecipazione della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Giunta centrale per gli studi storici e gli Istituti storici nazionali.

Il comma 4 dello schema di decreto in commento modifica poi il **comma 3 del vigente art. 4**, dedicato all'**alfabetizzazione mediatica e digitale**. In

particolare, si dispone ora, in via sperimentale per il triennio 2023-2025 (mentre la attuale disciplina è a regime e senza limiti di tempo), che oltre al Ministero della cultura, già previsto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con l'Autorità, al fine di promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, debba sentire anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia. Nella promozione di tale processo di alfabetizzazione, inoltre, sono coinvolti anche i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio o entrambi nell'ambito delle risorse di cui all'art.1, comma 360, della legge di bilancio per il 2023 (197 del 2022), limitatamente al triennio 2023-2025. Quest'ultimo riferimento normativo – secondo quanto chiarisce la relazione illustrativa – è inserito nel testo in quanto prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* da utilizzare per sostenere e promuovere progetti sia di alfabetizzazione mediatica e digitale che educativi a tutela dei minori, ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui art 3 e 27 della L. 220/2016. Per i necessari approfondimenti cfr. i *dossier* predisposti dal Servizio studi, rispettivamente, alla [L. 197/2022](#) e alla [L. 220/2016](#).

Viene poi modificato il **comma 4 dell'art. 4** relativo all'**attività di monitoraggio sulle iniziative di alfabetizzazione mediatica e digitale**, di cui si mantiene la cadenza triennale espungendo il riferimento al termine di effettuazione del monitoraggio in sede di prima applicazione, ormai spirato (19 dicembre 2022).

Infine, si interviene sul **comma 8 dell'art. 4**, che viene soppresso, con contestuale traslazione del relativo contenuto nel nuovo art. 50, comma 5-*bis*: ciò in quanto – secondo la relazione illustrativa – lo stesso non detta principi generali, ma indica le modalità tecniche per la realizzazione della pianificazione locale.

Il **comma 6** dello schema di decreto in commento **modifica** invece **l'art. 6** del TUSMA, dedicato **ai principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici**, limitandosi a una modifica meramente redazionale, cioè la soppressione dell'avverbio «comunque» dal comma 2.

Articolo 1, comma 5
(Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021)

L'articolo 1, al comma 5, reca modificazioni testuali, all'art. 5 del TUSMA.

A differenza dell'art. 4 (v. *supra*, nella scheda apposita), l'art. 5 detta i **principi** del sistema radio-televisivo inerenti al **pluralismo** e alla **concorrenza**.

Si ricorda – al proposito - che il **Considerando 53** della direttiva **2018/1808/UE** dice tra l'altro che “le attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di **pluralismo dei mezzi di informazione**, diversità culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e **promozione della concorrenza leale**”.

In questo contesto, l'art. 5 del TUSMA, attualmente presenta una **nutrita griglia di principi** cui la disciplina normativa deve richiamare **tutti gli attori coinvolti**, onde garantire pluralismo e concorrenza. Essi possono essere così sintetizzati, salvo il rinvio al testo dell'articolo:

- a) promozione della **concorrenza** sia nella **trasmissione dei programmi** sia nel **mercato pubblicitario** mediante il **divieto di costituzione o di mantenimento di posizioni di significativo potere** e la **massima trasparenza degli assetti societari**;
- b) previsione della **distinzione dei diversi titoli abilitativi** per lo svolgimento delle varie attività;
- c) obblighi per gli **operatori di rete** di non discriminare i **fornitori di servizi** e, in particolare, le emittenti indipendenti.

Orbene: l'art. 1, comma 5, porta – salvo il rinvio alla tabella di raffronto - le seguenti modifiche:

- i) quanto proprio al **divieto di discriminazione** tra i fornitori, la sostituzione dell'art. 5, comma 1, **lett. e), n. 1**, che ora reca l'obbligo per gli operatori di rete di **rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche** nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate. In pratica, la nuova formulazione chiarisce direttamente in che cosa consista l'obbligo, senza la premessa che si tratta di un divieto di discriminazione;

- ii)* quanto alla **trasparenza**, la riformulazione – in senso più chiaro – dell’obbligo di **separazione societaria** nei casi in cui un soggetto sia al contempo **operatore di rete** e **fornitore di servizi** (nuovo art. 5, comma 1, **lett. e**), **n. 5.2**).

Articolo 1, comma 7
(Modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori)

Il **comma 7** dello schema di decreto in commento **modifica l'art. 8** del TUSMA, il quale definisce le funzioni dell'allora MISE, oggi MIMIT.

In particolare, viene modificato il solo comma 2: **in luogo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori viene istituito un comitato consultivo inter-istituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale**, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale, fermo che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che il [Codice di autoregolamentazione media e minori](#) è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni). Il **Codice** è nato da un accordo fra soggetti privati nel 2002, salvo poi trovare riconoscimento a livello legislativo, a partire dalla legge n. 112 del 2004 (e successivamente dal decreto legislativo n. 177 del 2005 e, appunto, dal TUSMA), così acquisendo efficacia vincolante per tutti gli operatori a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata. Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame sopprimono l'attuale Comitato ma non intaccano nel testo i riferimenti al codice di autoregolamentazione.

Quanto al **Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori**, le competenze e i poteri sono disciplinati dall'articolo 6.2 del Codice secondo cui il Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel regolamento le violazioni del Codice. Qualora accerti la violazione, l'organo adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, nell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia.

Il Comitato può inoltre:

- ingiungere all'emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;
- ingiungere all'emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le delibere del Comitato vengono trasmesse per conoscenza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Se è stata accertata una violazione del Codice, il Comitato inoltra una denuncia circostanziata accompagnandola con una dettagliata documentazione. L'Autorità, ove sia il caso, può per legge irrogare sanzioni che vanno dal pagamento di una somma fino alla sospensione o alla revoca della licenza o autorizzazione a trasmettere.

Per ulteriori approfondimenti [qui](#) la pagina istituzionale dedicata del MIMIT.

Secondo la **relazione illustrativa**, la *ratio* della previsione risiede nell'opportunità di creare un organo che renda più snello il processo di studio e ricerca e rafforzi il principio di collaborazione tra le amministrazioni che lavorano sulla tematica dell'alfabetizzazione digitale e tutela dei minori a vario titolo.

Articolo 1, commi 8-13
(Autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale)

I **commi da 8 a 13 dell'articolo 1**, intervengono sugli articoli da 13 a 15 del Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (TUSMA), in materia di **autorizzazioni** per le attività di operatore di rete, estendendo la disciplina attualmente prevista alla fattispecie della **radiodiffusione digitale**.

In dettaglio, il **comma 8** introduce un nuovo comma 1-*bis*, all'articolo 13 del TUSMA, che **estende l'obbligo di ottenere l'autorizzazione generale**, già previsto dal comma 1 dell'art. 13 per gli operatori di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, anche alle attività degli **operatori di rete per la radiodiffusione** in tecnica **digitale**.

Si ricorda che il **comma 1 dell'articolo 13** del TUSMA prevede attualmente che l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite sia oggetto dell'**autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche** (D.Lgs. n. 259 del 2003 come novellato dal D.Lgs. n. 207 del 2021). Quest'ultimo dispone che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica sia libera, ma sia assoggettata ad un'autorizzazione generale che consegue alla presentazione di una dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Il successivo **comma 9** introduce un **nuovo articolo 13-bis**, rubricato "**Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri**", il quale riproduce quanto previsto dal vigente art. 15, confermando la **competenza del Ministero per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete**, già prevista (al comma 1), per le frequenze televisive digitali terrestri, in ambito sia nazionale che locale, **estendendola alle frequenze radiofoniche digitali**, sempre sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità (AGCOM), come già attualmente previsto. Si conferma altresì (comma 2 del vigente art. 15) che tali soggetti, titolari di tale autorizzazione generale, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato AGCOM.

In pratica pertanto, il contenuto dell'articolo 15 commi 1 e 2 viene riversato e meglio collocato nel nuovo articolo 13-bis.

Il **comma 11** dispone l'**abrogazione dell'articolo 14 del TUSMA** che disciplinava l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri, in quanto il suo contenuto confluisce nel novellato articolo 15, secondo quanto previsto dal **comma 12**. In base alla nuova formulazione dell'articolo 15, si conferma che l'**autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi** destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità, ma la si **estende anche alla fornitura di dati** rispetto a quanto era previsto nell'abrogato articolo 14. Si conferma altresì che i soggetti titolari di tale autorizzazione sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità.

Si conferma altresì, al comma 3 del novellato articolo 15, che per i **fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero proceda secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge di bilancio 2018** (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Nel testo del novellato **articolo 15 non vengono più riprodotti i commi 3 e 4** che prevedono:

- al comma 3, che il **rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali sia effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge di Bilancio 2018** (legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- al comma 4, che il **rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034, sia effettuato ai sensi del comma 1033 della stessa legge di Bilancio.**

Si ricorda in proposito che i richiamati **commi da 1031 a 1034 della legge di bilancio 2018** hanno definito un calendario di adempimenti nel quadriennio 2018-2022 e le relative procedure, **per il rilascio delle frequenze televisive del digitale terrestre e la loro riallocazione, mediante gara, alle frequenze per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione mobile 5G**. Il rilascio della banda 700 Mhz da parte degli operatori televisivi e la sua riassegnazione agli operatori di banda larga mobile (c.d. *refarming*), fissato al 1° luglio 2022, si è concluso. Per approfondimenti si rinvia all'apposito paragrafo dei [Temi dell'attività parlamentare](#) pubblicato sul Portale di Documentazione della Camera dei deputati.

Due **modifiche** vengono infine apportate **alle rubriche**: il **comma 10** modifica conseguentemente la rubrica del capo II in "Disciplina **del fornitore** di servizi di media su frequenze terrestri" in luogo della

previgente “Disciplina **dell’emittente** su frequenze terrestri”. Il **comma 13** modifica la **rubrica** del **capo III** del Titolo III, come “Disciplina dell’emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta”.

Articolo 1, comma 14
*(Assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione
sonora in onde medie)*

Il **comma 14 dell'articolo 1** dello schema di decreto in commento modifica l'**articolo 22 del TUSMA**, recante la disciplina per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie.

In particolare, la lettera *a*) modifica il **comma 1**, specificando che il destinatario delle assegnazioni delle frequenze radio in onde medie, operate dal Ministero, è l'**operatore di rete** radiofonico in onde medie.

La lettera *b*) novella il **comma 2**, stabilendo che il regolamento recante le modalità di assegnazione della frequenza radio in onde medie a modulazione di ampiezza è adottato dall'AGCOM entro il 31 marzo 2024.

Articolo 1, commi 15-16
(Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione)

I **commi 15 e 16 dell'articolo 1** dello schema di decreto in commento modificano rispettivamente gli **articoli 24 e 25 del TUSMA**, in tema di trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e di impianti di radiodiffusione.

In particolare, il **comma 15** apporta una modifica sia formale che sostanziale all'**articolo 24 del TUSMA**, recante i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso. Con la **lettera a)**, le modifiche apportate al **comma 3** dell'articolo 24 prevedono che, in seguito alla concessione e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività rilasciata ai sensi della [legge 66 del 2001](#), sono consentiti: sia i trasferimenti di impianti, di rami di aziende e di intere emittenti radiofoniche analogiche da un concessionario ad un altro; sia le acquisizioni da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico; sia gli scorpori mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

Con la **lettera b)**, viene novellato il **comma 4 dell'articolo 24** prevedendo che, nel caso in cui la concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale sia trasferita o la sua forma giuridica trasformata, allora la concessione si converte in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

La **lettera c)** introduce il **comma 6-bis all'articolo 24**, che individua un criterio univoco da applicare nelle ipotesi di doppia alienazione dell'impianto: ove l'impianto sia stato ceduto a diverse emittenti, ai fini dell'alienazione dello stesso, prevale la cessione stipulata in data anteriore mediante atto privato o scrittura privata autenticata. A parità di data, la cessione notificata a mezzo pec per prima al Ministero prevale sulle altre.

Il **comma 16** dell'articolo in commento modifica invece l'**articolo 25 del TUSMA**, recante disposizioni sugli impianti di radiodiffusione, con interventi di carattere prettamente formale.

Con le **lettere a), b) e c)**, il riferimento agli organi periferici dei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25** è sostituito con quelli territoriali; la **lettera d)** esplicita che al **comma 4** è esclusa la disciplina del silenzio-assenso di cui all'[articolo 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ed è aggiunta la precisazione che il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei

connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento espresso, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Infine, la **lettera e)** abroga il **comma 5** in quanto il contenuto è ritenuto obsoleto essendo ormai tutti gli impianti di radiodiffusione, e non solo alcuni di essi, convertibili secondo gli standard DVB-T2.

Articolo 1, comma 17 **(Programmi in contemporanea)**

Il comma 17 dello schema di decreto in commento **modifica l'art. 26 del TUSMA**, che disciplina le **diffusioni di programmi in contemporanea**.

Nel **testo vigente**, l'art. 26 dispone che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

La **domanda di autorizzazione** può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'[articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255](#) o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.

L'**autorizzazione** abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di *media* radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), numero 3, dello stesso TUSMA.

Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi della disciplina in parola sono considerati **operanti in ambito locale**.

L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla [legge 5 ottobre 1991, n. 327](#), nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

Le disposizioni sopra illustrate non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude però tale beneficio.

Le novelle riguardano, in particolare, i commi 1 e 7.

Con riferimento al **comma 1**, là dove si prevede che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, **la clausola secondo cui ciò avviene quando si tratta di soggetti «anche operanti nello stesso bacino di utenza» viene sostituita con la condizione «purché operanti in aree tecniche diverse».**

Si ricorda che per **bacino d'utenza** s'intende l'area geografica coperta dal segnale di una emittente radiofonica o televisiva. Si tratta di un parametro impiegato fin dall'art. 3, commi 8 ss. della legge n. 223 del 1990 (c.d. legge Mammi) ove si prevedeva che il piano di assegnazione delle frequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

La conformazione del b.d.u. deve essere tale da garantire un'adeguata coesistenza del maggior numero di radio e televisioni, evitando però che la ricezione dei programmi venga disturbata da interferenze e intermodulazioni. La dimensione ottimale del b.d.u. è – di norma – il territorio regionale per le televisioni e quello provinciale per le radio.

Le **aree tecniche** sono invece ripartizioni territoriali individuate dal MIMIT, ai fini delle frequenze assegnate.

Secondo la **relazione illustrativa**, ne deriva che con tale modifica la programmazione riferita ad un marchio, non può essere diffusa nella medesima area tecnica due volte, e cioè contemporaneamente, alla luce del fatto che l'art. 3, comma 7, del [Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale](#) di cui alla delibera AGCOM 353/11/Con., sancisce che il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare deve essere identificato da un unico marchio.

Con riferimento al **comma 7**, invece, attraverso la modifica si stabilisce che **l'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici è concessa per il tempo massimo indicato al comma 3 e, quindi, per la durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi audiovisivi.**

Articolo 1, commi 18-19
(Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi e Disposizioni generali)

I **commi 18 e 19** dell'articolo 1 dello schema di decreto in commento modificano rispettivamente gli **articoli 27 e 29** del **TUSMA**, in tema di regolarizzazione del rilascio dell'autorizzazione agli enti locali da parte degli ispettori territoriali e disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonica.

In particolare, il **comma 18** modifica l'**articolo 27, comma 1**, del **TUSMA**, nel correggere un riferimento normativo erroneamente inserito. Inoltre, con tale modifica si regolarizza il rilascio dell'autorizzazione agli enti locali da parte degli Ispettorati territoriali e viene specificato che i programmi televisivi diffusi dovranno essere limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) hanno acquisito capacità trasmissiva.

Il **comma 19** dell'articolo in commento modifica invece l'**articolo 29, comma 5**, recante disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonica. In particolare, nel regolamentare i servizi di media audiovisivi e radiofonici, e in particolare la procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, si chiarisce che le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato nell'ambito del titolo abilitativo sono disciplinate con apposito decreto, sentita l'Autorità, sia in fase di prima applicazione che a regime. In questo modo si assoggetta ad una specifica disciplina la numerazione automatica dei canali diffusi sulla televisione digitale terrestre.

Articolo 1, commi 20 e 21***(Tutela dei diritti fondamentali e divieto di istigazione nei contenuti della programmazione; tutela della disabilità)***

L'articolo 1, ai commi 20 e 21, modifica, rispettivamente, l'art. 30, in materia di tutela dei diritti fondamentali, e l'art. 31, in materia di accessibilità agli utenti con disabilità, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

A) Nel dettaglio, il comma 20 dell'art. 1 modifica i commi 1 e 2 dell'art. 30 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia di tutela dei diritti fondamentali.

Si ricorda che l'art. 30 del decreto legislativo 208/2021, prevede al comma 1 – a legislazione vigente - che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:

a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (in materia di non discriminazione) o in violazione dell'[art. 604-bis del codice penale](#) (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa);

b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'[art. 5 della direttiva \(UE\) 2017/541](#) sulla lotta contro il terrorismo.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *a*) **sostituisce il suddetto comma 1, primo periodo** (alinea) dell'art. 30 con il seguente:

1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:

a) *Identico (vedi sopra);*

b) *Identico (vedi sopra).*

Il **comma 2** del medesimo **art. 30** del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede, sempre a legislazione vigente, che l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** “**definisce, con un apposito regolamento**, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei

servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1”.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *b*), **sostituisce il suddetto comma 2** dell’art. 30, prevedendosi che, **con apposito regolamento dell’Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni), sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al (precedente) comma 1.

Si ricorda, infine, che il citato art. 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021 presenta anche il comma 3, non inciso dal provvedimento in esame, il quale prevede che, nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento (dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) del medesimo decreto legislativo.

B) Il comma 21 dell’art. 1 - poi – modifica i commi da 2 a 5 dell’art. 31 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia di accessibilità agli utenti con disabilità.

Si ricorda che il **comma 1** del suddetto **art. 31** del decreto legislativo n. 208 del 2021 – non inciso dal provvedimento in esame – **prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (d’ora in avanti “**Autorità**”), sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, **adotta misure idonee e proporzionate** volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media **progressivamente più accessibili alle persone con disabilità**.

Il **comma 2** del medesimo art. 31, prevede, poi - a legislazione vigente – che **i fornitori** sviluppano i piani d’azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Essi riferiscono periodicamente all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.

Ora la **disposizione in commento**, alla lettera *a*), **sostituisce il suddetto comma 2** dell’art. 31, prevedendo che, al fine di cui al (precedente) comma 1, **i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale**, idonei piani d’azione e riferiscono periodicamente all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure assunte.

Il **comma 3** dello stesso art. 31, inoltre, prevede - a legislazione vigente - che l’Autorità, sentito il Ministero (ora delle imprese e del made in Italy),

predispone una relazione per la Commissione europea **da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022** e, successivamente, almeno ogni tre anni.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *b*) **modifica il comma 3 dell'art. 31**, nel senso di prevedere – *tout court* – che la suddetta relazione, per la Commissione europea (predisposta dall'Autorità, sentito il Ministero) debba essere trasmessa **con cadenza triennale**.

Il **comma 4** dell'art. 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, dispone – a legislazione vigente - che **i servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza**, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile **alle persone “diversamente abili”**.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *c*), sostituisce il riferimento di cui sopra alle persone “diversamente abili”, con quello alle **persone “con disabilità”**.

Il **comma 5** dello stesso art. 31, inoltre, prevede – a legislazione vigente - che, in caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del medesimo articolo 31, **l'Autorità, “previa contestazione”**, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo.

In caso di inottemperanza alla diffida – prosegue il medesimo comma 5 dell'art. 31 - si applica **l'art. 67, comma 1, lettera q)** (che prevede che **l'Autorità applichi le sanzioni** per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'art. 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'art. 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39) e **67, comma 2, lettera g)** del medesimo decreto legislativo (che prevede **che l'Autorità delibera l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria** da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al predetto comma 1, lettera q)).

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *d*), **con una integrazione che appare una ripetizione di quanto già previsto a legislazione vigente**, ribadisce - in relazione alla diffida - la necessità di una **“previa contestazione”**, al fornitore responsabile, da parte dell'Autorità.

Il **comma 6** dell'art. 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021, infine - **non modificato dal provvedimento in esame** - prevede che sia istituito, presso l'Autorità un Punto di contatto unico *online*, disponibile al pubblico e

facilmente accessibile anche per le “**persone diversamente abili**”, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.

Per omogeneità con quanto previsto dalla disposizione in esame alla lettera c) del comma 21 dell’art. 1, in relazione al comma 4 dell’art. 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021, si valuti l’opportunità di modificare anche il comma 6 del medesimo art. 31, nel senso di sostituire la locuzione “persone diversamente abili” con quella di “persone con disabilità”.

TESTO A FRONTE

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall’AG 109
Articolo 30 <i>(Tutela dei diritti fondamentali)</i>	Articolo 30 <i>(Tutela dei diritti fondamentali)</i>
1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:	1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:
a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell' art. 604-bis del codice penale ;	<i>Identico</i>
b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all' articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 .	<i>Identico</i>
2. L’Autorità definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.	2. Con apposito regolamento dell’Autorità sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).	
Articolo 31 <i>(Accessibilità agli utenti con disabilità)</i>	Articolo 31 <i>(Accessibilità agli utenti con disabilità)</i>
1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.	<i>Identico</i>
2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Essi riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.	2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte.
3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.	3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi con cadenza triennale.
4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili.	4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone con disabilità.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).	5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile, previa contestazione ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).
6. È istituito presso l'Autorità un Punto di	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.	

Articolo 1, comma 22
(Reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA))

Il **comma 22** dell'**articolo 1** dello schema di decreto in commento modifica l'**articolo 33, comma 4**, del **TUSMA**, in tema di gestione dei reclami da parte del fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA).

Tali modifiche mirano a precisare che i destinatari della disposizione sono **l'operatore** e i **fornitori di servizi media audiovisivi**, i quali sono tenuti a fornire efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.

Articolo 1, commi 23 e 24
(Rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici)

L'articolo 1, ai commi 23 e 24, modifica, rispettivamente, l'art. 35, in materia di telegiornali e giornali radio e della relativa **rettifica**, e l'art. 36, in materia di **comunicati degli organi pubblici**, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

C) Nel dettaglio, il comma 23 dell'art. 1 modifica i commi 2 e 4 dell'art. 35 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia telegiornali e giornali radio e della relativa rettifica.

Si ricorda che l'art. 35 del decreto legislativo n. 208/2021, prevede – a legislazione vigente – al comma 1 (non modificato dal provvedimento in esame) che ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge [8 febbraio 1948, n. 47](#). I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.

Si rammenta che il citato **art. 5 della legge n. 47 del 1948**, in materia di registrazione di giornali o periodici, prevede che **nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato** presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4 della medesima legge;
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

L'art. 6 della medesima **legge n. 47 del 1948**, poi (in materia di dichiarazione dei mutamenti), prevede che ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dal precedente art. 5, deve formare oggetto

di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo qui previsto incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Ancora: l'art. [8 della legge n. 47 del 1948](#) prevede proprio l'istituto della **rettifica** sui periodici³.

Il **comma 2** del medesimo **art. 35**, poi, prevede che **chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali**, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità **ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici**, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, **che sia trasmessa apposita rettifica**, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *a*), **sostituisce il suddetto comma 2** dell'art. 35 del decreto legislativo 208/2021, prevedendosi che **chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali**, quali in particolare l'onore e la reputazione, o **materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità** ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, **la diffusione di contenuti in rettifica**, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.

Il **comma 3** del suddetto art. 35 (non modificato dal provvedimento in esame) prevede, inoltre, che **la rettifica è effettuata entro 48 ore** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo

³ L'art. 8 della **legge sulla stampa** ha dato luogo a una vastissima **giurisprudenza**, la quale ha affrontato essenzialmente i seguenti problemi:

- la **mancata rettifica** in presenza di una richiesta fondata è **illecito distinto** dalla diffamazione realizzata con la notizia falsa (art. 8, quarto comma, e sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 1974; in Cassazione, per tutte, sez. III civile, 30 maggio 2017, n. 13520);
- la richiesta di rettifica – ove non accolta dal direttore responsabile – può essere fatta mediante **domanda giudiziale in via cautelare** (v. Cassazione, sez. I civile, 17 febbraio /2006, n. 3560 e tribunale di Como, 21 marzo 2013);
- la pubblicazione della rettifica **non elimina o riduce di per sé l'illiceità della pubblicazione diffamatoria o la dimensione del danno** (per tutte: Cassazione, sez. III civile, 17 gennaio 2022, n. 1152).

corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni).

Il **comma 4** del medesimo **art. 35** del decreto legislativo 208/2021, infine, prevede - a legislazione vigente - che, nel caso in cui **il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici**, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di 5 giorni dalla ricezione della suddetta **richiesta** o di quella **inviata** dall'interessato **“ai sensi del comma 3”**. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *b*), sostituisce il suddetto riferimento interno della richiesta di rettifica inviata dall'interessato **“ai sensi del comma 3”**, con quello **“ai sensi del comma 2”** (del medesimo art. 35).

D) Il comma 24 dell'art. 1 - poi - modifica il comma 1 dell'art. 36 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia di comunicati degli organi pubblici.

Si ricorda che - a legislazione vigente - l'**art. 36** del decreto legislativo n. 208 del 2021, al **comma 1**, prevede che il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti **“televisive e”** radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale **la trasmissione gratuita di brevi comunicati**. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

Ora, la **disposizione in commento** espunge il riferimento (**sopra virgolettato**) alle emittenti televisive *tout court*, lasciando quindi quello alle **emittenti radiofoniche**, ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici e alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico,

televisivo e multimediale ai quali i soggetti istituzionali sopra indicati possono chiedere la trasmissione gratuita di brevi comunicati.

Il **comma 2** del medesimo art. 36 del decreto legislativo n. 208 del 2021 – non modificato dal provvedimento in esame – prevede, poi, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Il **comma 3** dello stesso art. 36 (non modificato dal provvedimento in commento) prevede infine che, per gravi ed urgenti necessità pubbliche, la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.

TESTO A FRONTE

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
Articolo 35 <i>(Telegiornali e giornali radio. Rettifica)</i>	Articolo 35 <i>(Telegiornali e giornali radio. Rettifica)</i>
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.	<i>Identico</i>
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposta rettifica, purché quest'ultima non abbia	2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.	controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità.	<i>Identico</i>
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 3. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.	4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 2. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.
Articolo 36 <i>(Comunicati di organi pubblici)</i>	Articolo 36 <i>(Comunicati di organi pubblici)</i>
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti televisive e radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a	1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
<p>trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.</p>	<p>trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.</p>
<p>2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.</p>	<i>Identico</i>

Articolo 1, commi 25 e 26
(Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica)

L'articolo 1, ai commi 25 e 26, modifica, rispettivamente, l'art. 37, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva (e radiofonica), e l'art. 38, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

E) Nel dettaglio, il comma 25 dell'art. 1 modifica la rubrica e i commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12 dell'art. 37 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva (e radiofonica).

Si ricorda che l'art. 37 del decreto legislativo 208/2021, è attualmente rubricato “Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva”.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera a), rinomina la rubrica dell'art. 37, con la seguente: “*Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica*”.

Si ricorda che il suddetto **art. 37** del decreto legislativo **n. 208 del 2021**, prevede a legislazione vigente, al **comma 1 - non modificato dal provvedimento in esame** - che sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni) con apposite procedure di co-regolamentazione. Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 37, **anch'esso non modificato**, le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità,

ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma. Il **comma 3**, poi, **anch'esso non inciso dal provvedimento in esame**, prevede che le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al successivo comma 5 (modificato dalla disposizione in commento), alla disciplina del successivo comma 11 (anch'esso modificato) ed alla segnaletica di cui al comma 2. Il **comma 4** del medesimo art. 37 (**non modificato**) prevede che le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

Il **comma 5** dello stesso **art. 37** del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede - a legislazione vigente - che l'**Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni), d'intesa con il Ministero (ora delle imprese e del made in Italy), sentiti [l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza](#) e il [Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori](#), al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, **adotta**, con procedure di co-regolamentazione, **la disciplina di dettaglio** contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al precedente comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico **codice segreto** che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

b) il **codice segreto** deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *b*), modifica l'alinea del suddetto **comma 5** dell'art. 37, con una disposizione dal seguente tenore:

l'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni), d'intesa con il Ministero (delle imprese e del made in Italy), sentiti [l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza](#), **il comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e**

L'Autorità politica con delega alla famiglia, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, **adotta**, con procedure di coregolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente **i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3**, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) identico (vedi sopra);*
- b) identico (vedi sopra).*

Il successivo **comma 6** dell'art. 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021 prevede - a legislazione vigente - che **i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma** sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal **Codice di autoregolamentazione media e minori**. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto dell'allora Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, **della legge 23 agosto 1988, n. 400**, previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla **legge 23 dicembre 1997, n. 451**, e **successive modificazioni**.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *c*), sostituisce il suddetto **comma 6** dell'art. 37 con il seguente:

«**6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori**. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione su parere del comitato consultivo di cui all'articolo 8 sono recepiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, **della legge 23 agosto 1988, n. 400**, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla **legge 23 dicembre 1997, n. 451**.».

Il **comma 7** dell'art. 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede – a legislazione vigente – che i fornitori di **servizi di media** sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al precedente comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa **tra le ore 16 e le ore 19** e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con

particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *d*) – con una specificazione - aggiunge la parola “**audiovisivi**” alla locuzione “fornitori di **servizi di media**”.

Il **comma 8** dell’art. 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021, **non modificato dal provvedimento in esame**, dispone che l’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Il successivo **comma 9, anch’esso non modificato**, prevede che i dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.

Il **comma 10 dell’art. 37** del decreto legislativo n. 208 del 2021, prevede – a legislazione vigente – che l’allora Ministro dello sviluppo economico, **d’intesa** con l’allora Ministro dell’istruzione, con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l’Autorità delegata all’editoria, **dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo**, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *e*), modifica il suddetto comma 10, nel senso di prevedere che il **Ministro delle imprese e del made in Italy**, d’intesa con il Ministro dell’istruzione e del merito, **sentiti** l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l’Autorità delegata all’editoria (e non più **d’intesa** con questi ultimi soggetti), dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

Il **comma 11** dell'art. 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede – a legislazione vigente - che **le quote di riserva per la trasmissione di opere europee**, previste dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi **delle emittenti radiotelevisive** è determinato dall'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni) con proprio regolamento.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *f*), sostituisce la suddetta locuzione “**delle emittenti radiotelevisive**”, con la seguente: “**dei fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici**”.

Il **comma 12** dell'art. 37, infine, prevede – a legislazione vigente – che **l'Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni) **stabilisce con propri regolamenti** i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e **radiofonici** e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *g*), sopprime le suddette parole “**e radiofonici**”.

F) Il comma 26 dell'art. 1 - poi – modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 38 del [decreto legislativo n. 208 del 2021](#), in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori.

Si ricorda che – a legislazione vigente - il **comma 1** del suddetto **art. 38** del decreto legislativo n. 208 del 2021 prevede, al **primo periodo**, che **alla verifica dell'osservanza** delle disposizioni di cui al precedente articolo 37 **provvede l'Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni) “, **sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato**”. All'attività del Comitato il Ministero (ora delle imprese e del made in Italy) fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le

proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali (**secondo periodo** del medesimo comma 1).

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *a*), sopprime l'inciso del primo periodo del comma 1 dell'art. 38 “, **sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato**”.

Alla luce della soppressione di tale inciso, si valuti l'opportunità di mantenere (o meno) il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 38 nel testo attualmente vigente.

Il comma 2 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede – a legislazione vigente - che, nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43 del medesimo decreto legislativo, **l'Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni), “**sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori**”, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, **applica la sanzione amministrativa** da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *b*), prevede, in relazione al comma 2 dell'art. 38, che non debba più essere sentito il “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori”, bensì il **Ministero** (delle imprese e del made in Italy) **che si esprime entro 15 giorni.**

Il comma 3 dell'art. 38, inoltre – a legislazione vigente – prevede che, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37 (precedentemente descritto), **si applica la sanzione amministrativa** della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *c*), **sostituisce il suddetto comma 3 dell'art. 38**, nel senso di prevedere che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 37, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica altresì la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

Il comma 4 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021, poi, prevede, a legislazione vigente, al primo periodo, che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. **“Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità** (per le garanzie nelle comunicazioni) **e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto”** (secondo periodo). Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (in materia di principi generali e applicazione delle sanzioni amministrative) (terzo periodo).

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *d*), **sopprime il secondo periodo del comma 4 dell'art. 38** (sopra virgolettato).

Il comma 5 dell'art. 38, infine, prevede – a legislazione vigente – che l'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni), sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, **presenta al Parlamento**, entro il 31 marzo di ogni anno, **una relazione sulla tutela dei diritti dei minori**, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#), una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *e*) **sostituisce il suddetto comma 5** dell'art. 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021 con il seguente, (ove non vi sono più riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori):

5. «**L'Autorità**, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro 15 giorni, **presenta al Parlamento**, entro il 31 marzo di ogni anno, **una relazione sulla tutela dei diritti dei minori**, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Ministero, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#), una relazione informativa sulle attività di sua competenza in

materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni».

TESTO A FRONTE

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
<p>Articolo 37 <i>(Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva)</i></p>	<p>Articolo 37 <i>(Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica)</i></p>
<p>1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da</p>	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
<p>un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.</p> <p>L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.</p>	
<p>3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di</p>	<p>5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorità politica con delega alla famiglia, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3, fra</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:	cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;	<i>Identico</i>
b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.	<i>Identico</i>
6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico , adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.	6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione su parere del comitato consultivo di cui all'articolo 8 sono recepiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
7. I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di	7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.	oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.	<i>Identico</i>
9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.	<i>Identico</i>
10. Il Ministro dello sviluppo economico , d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.	10. Il Ministro delle imprese e del made in Italy , d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito , sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.
11. Le quote di riserva per la trasmissione	11. Le quote di riserva per la trasmissione

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.	di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi dei fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.
12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.	12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.
Articolo 38 <i>(Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori)</i>	Articolo 38 <i>(Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori)</i>
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane,	1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
finanziarie e strumentali.	
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori , previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.	2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni , previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.	3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 , in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica altresì la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.
4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.	4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per	L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021)	
Testo vigente	Testo modificato dall'AG 109
<p>l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.</p>	<p>l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro 15 giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Ministero, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.</p>

Articolo 1, comma 27
(Modifica dell'art. 39 del TUSMA sui valori dello sport)

L'**articolo 1**, al **comma 27**, modifica, l'art. **39** del TUSMA.

Si tratta di un mero coordinamento legislativo; con l'aggiunta poi del **Ministero dell'interno** quale **autorità** – tra le altre già menzionate (Ministero della giustizia e autorità delegata dal Presidente del Consiglio) – **concertante** nell'adozione da parte del MIMIT del **decreto di recepimento del codice di autoregolamentazione** dei fornitori dei servizi media e delle emittenti.

Il codice di autoregolamentazione è volto a far osservare l'obbligo di **promuovere e diffondere tra i giovani** i valori di competizioni sportive **leali e rispettose dell'avversario** e alla prevenzione della **violenza** e della **turbativa dell'ordine pubblico** durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Si ricorda che lo schema di codice è sottoposto altresì al **parere delle Commissioni parlamentari competenti**.

Il [codice attualmente vigente](#) (detto *Codice media e sport*) è stato adottato il **25 giugno 2007**.

Articolo 1, commi 28-30
***(Risoluzione stragiudiziale e disposizioni sulle piattaforme di
condivisione)***

L'articolo 1, ai commi da 28 a 30, modifica, rispettivamente, gli artt. 40, 41 e 42 del TUSMA.

Si tratta in massima parte di **modifiche manutentive** (aggiornamenti e soppressione di richiami normativi superati). Si rinvia pertanto al **testo a fronte**.

In questa sede, vale la pena evidenziare che il comma **28** aggiunge all'art. **40** del TUSMA un comma **5-bis**, ai sensi del quale il medesimo art. 40 – il quale contempla procedure (stabilite con regolamento dell'AGCOM) trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la soluzione delle controversie – si applica **anche al settore radiofonico**.

Si rammenta, al riguardo, che l'AGCOM ha dato attuazione all'art. 40 del TUSMA (e, invero, alle analoghe disposizioni che vigevano in precedenza) con la predisposizione della **piattaforma [CONCILIAREWEB](#)**.

Articolo 1, commi 31-34

(Comunicazioni commerciali, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento, sponsorizzazioni)

L'**articolo 1**, ai **commi da 31 a 34**, modifica rispettivamente gli artt.**43**, **44**, **45** e **46** del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento e sponsorizzazioni.

Nel dettaglio, il **comma 31** modifica l'**articolo 43**, che tratta di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, segnalando al comma 2 come l'**Autorità** promuova forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, sentito il Ministero e d'intesa con l'**Autorità politica con delega alla famiglia** e non più con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il **comma 32** modifica l'**articolo 44** sulle interruzioni pubblicitarie, aggiungendo, al comma 11, in ultima istanza, la presenza dei **fornitori di servizi di media radiofonici**, oltre alle emittenti radiofoniche, per quanto riguarda le disposizioni che vengono applicate alla trasmissione di pubblicità e teleshows.

Il **comma 33**, invece, modifica l'**articolo 45**, in materia di limiti di affollamento:

- la **lettera a)** stabilisce che, al **comma 1**, la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale **non può eccedere il 6 per cento**, in quanto l'eccedenza al 7 per cento era riferita al 2022 e il riferimento temporale dal 1° gennaio 2023 era superato;
- le **lettere b), c), d), e) ed f)**, che modificano rispettivamente i commi **6, 7, 8, 9 e 10**, specificano la presenza dei **fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati** come destinatari delle disposizioni dei suddetti commi, oltre alle sole emittenti radiofoniche.

Il **comma 34**, altresì, va a modificare l'**articolo 46** sulle sponsorizzazioni, con:

- la **lettera a)**, attribuendo le sponsorizzazioni, di cui al **comma 4**, anche ai **fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici** e non esclusivamente alle sole emittenti radiofoniche;

- la **lettera b)**, ampliando, ove compatibile, l'ambito di applicazione del **comma 7**, oltre alle emittenti radiofoniche, anche ai **fornitori di servizi di media radiofonici**.

Per le modifiche puntuali relative al testo vigente si rinvia al **testo a fronte**.

Articolo 1, commi 35-36
(Assegnazione delle frequenze, contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC)

Il **comma 35** modifica l'articolo 50 del TUSMA, relativo alla gestione dello spettro radioelettrico e alla **assegnazione delle frequenze**, in più punti, sia sostanziali che formali. Le modifiche sostanziali riguardano il meccanismo di consultazione per l'adozione del **Piano nazionale di assegnazione delle frequenze** e **l'esenzione quinquennale dai contributi** e dai **diritti amministrativi** per l'utilizzo dello spettro radio **per gli operatori titolari di diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali**.

Per il dettaglio delle modifiche si rinvia altresì all'allegato testo a fronte.

La prima modifica sostanziale riguarda il comma 5 dell'articolo 50, il quale assegna all'AGCOM la competenza per **l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF)**. A tale previsione viene aggiunto un periodo in base al quale **ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche** (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Il richiamato **comma 1 dell'art. 23** prevede che il Ministero e l'Autorità diano alle parti interessate **la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, attualmente, l'AGCOM "applica la procedura di consultazione definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo cui l'Autorità "elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze [...].....Quella della legge 249/97 è, dunque, una procedura di consultazione particolare e ristretta che appare non più rispondente ai principi vigenti del Codice e quindi del Trattato dell'Unione".

La seconda modifica consiste nell'introduzione, all'articolo 50, di **un nuovo comma 11-bis** che dispone **l'esenzione per 5 anni**, anziché gli attuali 10 anni, **dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio per gli operatori titolari di diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali**. L'esenzione viene concessa **a partire dalla data di pubblicazione della**

delibera dell'AGCOM n. 286 del 27 luglio 2022, con la quale l'Autorità ha definito il **Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)**.

Si ricorda che la vigente disciplina dell'art. 3, comma 24, della legge n. 249/97, fa riferimento all'esenzione, per 10 anni dal "canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre" Tale disposizione viene conseguentemente abrogata avendo, come riportato nella Relazione illustrativa, un contenuto oramai superato in quanto il canone di concessione è stato sostituito dal 2003 dal c.d. contributo per l'uso delle frequenze e da un diritto amministrativo che copre le spese di gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso; inoltre, i diritti d'uso per il servizio di radiodiffusione sonora DAB sono stati rilasciati nell'ambito di una pianificazione delle frequenze parziale e in una fase ancora embrionale dello sviluppo del mercato (risulta che il Ministero abbia rilasciato finora un numero esiguo di diritti d'uso pari circa a 25).

La terza modifica all'articolo 50, consiste nell'introduzione del **nuovo comma 11-ter**, che prevede un regime di **esenzione quinquennale**, analogo a quello del precedente comma 11-bis, per **i diritti amministrativi** dovuti dai **soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione digitale e dai titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione digitale**. Si prevede inoltre che **successivamente**, quindi, trascorso questo periodo, **i contributi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre** dall'art. 1-bis dell'Allegato 12 al Codice delle comunicazioni elettroniche e per gli **importi corrispondenti ad un quarto** degli stessi.

Viene conseguentemente abrogato il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 207/2021, il quale prevede che "i pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto".

Invero, i criteri per fissare i diritti amministrativi del Ministero non possono essere definiti dall'Autorità. Gli stessi, insieme alle regole e ai principi generali, sono già fissati per il Ministero dall'art. 16 del Codice e sono quantificati all'allegato 12 del Codice.

Il comma 36 modifica l'articolo 51, comma 2, del Testo unico, relativo al **valore sistema integrato delle comunicazioni (SIC)**.

Il richiamato comma 2 dell'art. 51 dispone che l'AGCOM vigili sull'andamento e sull'evoluzione del **sistema integrato delle comunicazioni** e accerti, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, **il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono**, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi

in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da **sponsorizzazioni** da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

Con la modifica si specifica che le richiamate **sponsorizzazioni** da considerare per il calcolo dei ricavi da parte delle imprese sono quelle **di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ss), del testo unico.**

Articolo 1, commi 37-38 ***(Promozione delle opere europee)***

Il **comma 37 dell'articolo 1**, modifica gli articoli da 52 a 57 del Testo unico, relativi alla **produzione audiovisiva europea e indipendente**.

Le principali modifiche riguardano (per il dettaglio completo delle modifiche si rinvia al testo a fronte allegato al presente dossier):

- l'art. 54, relativo agli **obblighi di investimento in opere europee** dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, nel quale si prevede che **una sotto quota pari alla metà** (anziché almeno pari alla metà, come nella vigente formulazione) della quota (del 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia che i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari debbono riservare alle opere europee prodotte da produttori indipendenti), sia **riservata a opere di espressione originale italiana** ovunque **prodotte da produttori indipendenti** negli ultimi cinque anni;
- l'art. 55, relativo agli **obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta**, per i quali si stabilisce l'**obbligo di investimento** in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti **in misura pari al 20 per cento dei propri introiti netti annui** in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità; si stabilisce inoltre che una **quota pari al 60%** (anziché non inferiore al 50% come nella formulazione vigente) della percentuale prevista per le opere europee (rispettivamente ai commi 1, 2 e 3) sia riservata alle **opere di espressione originale italiana**, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, **di cui un quinto è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche**;
- l'art. 57 recante le disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedendosi che il **regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura** con il quale è **stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana**, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi, sia **adottato entro il 30 giugno 2024 ed aggiornato a cadenza almeno triennale**, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Il **comma 38 dell'articolo 1** apporta alcune modifiche di carattere formale all'art. 59 del testo unico, relativo alla **definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**.

Per un quadro completo delle modifiche si rinvia al testo a fronte allegato al presente dossier.

Articolo 1, commi 39 e 40 *(Sanzioni)*

L'**articolo 1, ai commi 39 e 40** interviene sulla disciplina delle sanzioni.

Nello specifico **il comma 39** modifica [l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021](#), recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità di settore. In particolare al comma 1, lett. *b*) si precisa il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento; al comma 4 è inserito il riferimento al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica in luogo dell'emittente televisiva o radiofonica e al comma 11 si aggiunge ai media audiovisivi il riferimento a quelli radiofonici. Infine, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare anche le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo tra quanto previsto con il presente testo e quanto disposto dal *Digital services act* (DSA), chiarisce che in caso di contrasto tra le suddette disposizioni sanzionatorie prevalgono quelle disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2065.

Il comma 40, invece, modifica l'articolo 68 del sopra citato decreto legislativo n. 208 del 2021, recante sanzioni di competenza del Ministero e, in particolare, l'intero comma 2.

In particolare, si specifica quali sono i soggetti nei cui confronti il Ministero può irrogare una sanzione e cioè gli esercenti la radiodiffusione sonora e gli operatori di rete televisiva in ambito locale e quali sono le sanzioni amministrative da applicare.

Articolo 1, comma 41
*(Norma di coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065
(mercato servizi digitali))*

Il **comma 41** dell'**articolo 1** dello schema di decreto in esame modifica l'**articolo 71**, del **TUSMA**, al fine di non pregiudicare le norme stabilite dal regolamento UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (mercato dei servizi digitali).

Con la modifica in commento si inserisce il **comma 5-bis** all'**articolo 71** del TUSMA, al fine di chiarire che le disposizioni del presente decreto legislativo non pregiudicano le norme stabilite dal [regolamento \(UE\) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022](#) relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e introduce disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e gli altri rischi per la società dell'informazione, il tutto a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

Articoli 2, 3 e 4 *(Abrogazioni e disposizioni finanziarie)*

All'articolo 1, che introduce le modifiche sostanziali alla disciplina di settore, seguono gli **articoli 2, 3 e 4 recanti, rispettivamente, le disposizioni di coordinamento formale, abrogative e finanziarie.**

In particolare, l'**articolo 2** – il quale consiste in un unico comma suddiviso nelle lettere da *a*) a *i*) – apporta alcune modifiche di forma al testo, come ad esempio la ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e *made in Italy*, la sostituzione o soppressione di talune congiunzioni oppure di parole e segni d'interpunzione.

L'**articolo 3** abroga due disposizioni:

- l'**art. 3, comma 24, della legge n. 249 del 1997 (c.d. Maccanico)**, in base al quale il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni (a decorrere dal 1° agosto 1997: termine ormai spirato);
- l'**art. 1, comma 930, della legge 296 del 2006**, ai sensi del quale nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), sono ridotte a un decimo: abrogazione consequenziale rispetto alla modifica disposta dall'art. 1, comma 40, dello schema di decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

L'**articolo 4**, infine, prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo a fronte delle modifiche al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi proposte dall' A.G. 109

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Testo vigente	Testo modificato dall' A.G. 109
Art. 1 <i>(Oggetto)</i>	Art. 1 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. a)]</i>
<p>1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:</p> <p>a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;</p> <p>b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.</p>	<p>1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:</p> <p>a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;</p> <p>b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio;</p>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. b)]</i>
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi, quali la	<i>Abrogato</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.</p>	
<p>Art. 2 <i>(Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici)</i></p>	<p>Art. 2 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[Art. 1, comma 2, lett. a) e Art. 2, comma 1, lett. b)]</i></p>
<p>1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.</p>	<p>1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.</p>
	<p><i>[Art. 1, comma 2, lett. b)]</i></p>
<p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:</p> <p>a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;</p> <p>b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo</p>	<p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'emittente radiofonica operano in Italia:</p> <p>a) quando hanno la loro sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico sono prese nel territorio italiano;</p> <p>b) quando hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;</p> <p>c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;</p> <p>d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;</p> <p>e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.</p>	<p>radiofonico fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;</p> <p>c) quando ha la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo e, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;</p> <p>d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;</p> <p>e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.</p>
Commi da 3 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 3 <i>(Definizioni)</i>	Art. 3 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 3, lett. a) e Art. 2, comma 1, lett. c)]</i>
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli	1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche **ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;**

b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;

c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli *articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'*articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento*

articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, **in radiodiffusione o a richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;**

b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;

c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli *articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'*articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento*

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

c-bis) «servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio»: un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico;

d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo **o radiofonico** del servizio di media audiovisivo **o radiofonico** e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e

comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite **per trasmissione sia televisive che radiofoniche**, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media **audiovisivo**;

l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da **un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale**, di una **serie** di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo

caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media;

l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da **un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici**, di una **pluralità** di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «**radiodiffusione televisiva**»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi **al momento scelto** dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento

programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

p) «servizio di media audiovisivo lineare»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi **scelto al momento** dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio **dall'emittente, anche analogica**, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, **anche analogica**;

t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; **ovvero**

2) sono titolari di diritti secondari;

u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'*articolo 2 del decreto*

dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio **dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica**, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente **o altro fornitore**;

t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;

2) sono titolari di diritti secondari;

u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'*articolo 2 del decreto*

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;

v) «accesso condizionato»: ogni
misura e sistema tecnico in base **ai**
quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato
a preventiva e individuale
autorizzazione da parte del
fornitore del servizio di accesso
condizionato;

z) «sistema integrato delle
comunicazioni»: il settore
economico che comprende le
attività di stampa quotidiana e
periodica, delle agenzie di stampa,
di editoria elettronica, anche per il
tramite di Internet, di radio e servizi
di media audiovisivi e radiofonici,
cinema, pubblicità esterna,
sponsorizzazioni e pubblicità
online;

aa) «servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale»: il
pubblico servizio consistente
nell'attività di produzione e
diffusione su tutte le piattaforme
distributive di contenuti
radiofonici, audiovisivi e
multimediali, secondo le modalità e
nei limiti indicati dal presente testo
unico e dalle altre norme applicabili
in materia;

bb) «ambito nazionale»: l'esercizio
dell'attività di radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;

cc) «ambito locale radiofonico»:
l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora, con
irradiazione del segnale fino a una

legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;

v) «accesso condizionato»: ogni
misura e sistema tecnico in base **al**
quale l'accesso in forma
intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte
del fornitore del servizio di accesso
condizionato;

z) «sistema integrato delle
comunicazioni»: il settore
economico che comprende le
attività di stampa quotidiana e
periodica, delle agenzie di stampa,
di editoria elettronica, anche per il
tramite di Internet, di radio e servizi
di media audiovisivi e radiofonici,
cinema, pubblicità esterna,
sponsorizzazioni **di cui alla lettera**
ss) e pubblicità online;

aa) «servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale»: il
pubblico servizio consistente
nell'attività di produzione e
diffusione su tutte le piattaforme
distributive di contenuti
radiofonici, audiovisivi e
multimediali **su tutte le**
piattaforme distributive, secondo
le modalità e nei limiti indicati dal
presente testo unico e dalle altre
norme applicabili in materia;

bb) «ambito nazionale»: l'esercizio
dell'attività di radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;

cc) «ambito locale radiofonico»:
l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora, con
irradiazione del segnale fino a una

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche **corrispondenti alle reti di I livello**, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha

copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche **su reti di I livello o su reti di II livello**, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione **alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge**

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

ii) «fornitore di servizi di media

20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi **di palinsesto**, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

ii) «fornitore di servizi di media

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;</p> <p>ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;</p> <p>mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri; nn) «opere europee»:</p> <p>1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:</p> <p>1.1) le opere originarie di Stati membri;</p> <p>1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla</p>	<p>radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;</p> <p>ii-bis) «fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale»: il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.</p> <p>ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;</p> <p>mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri; nn) «opere europee»:</p> <p>1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:</p> <p>1.1) le opere originarie di Stati membri;</p> <p>1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla *legge 5 ottobre 1991, n. 327* rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è

televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla *legge 5 ottobre 1991, n. 327* rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa

prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, **di** servizi, **del** nome, **del** marchio o **delle** attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, servizi, nome, marchio o attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video **o anche solo audio o entrambi**, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;</p> <p>uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;</p> <p>vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;</p> <p>zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</p> <p>aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>bbb) «ERGA»: il Gruppo dei</p>	<p>attività o i prodotti;</p> <p>tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;</p> <p>tt-bis) spot di televendita: televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici</p> <p>uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;</p> <p>vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma o nell'ambito di uno spot, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;</p> <p>zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</p> <p>aaa) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;</p> <p>bbb) «ERGA»: il Gruppo dei</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;</p> <p>ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</p> <p>ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>;</p> <p>eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 <i>del codice civile</i>.</p>	<p>regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;</p> <p>ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</p> <p>ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>;</p> <p>eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 <i>del codice civile</i>.</p>
Art. 4 <i>(Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale)</i>	Art. 4 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 4, lett. a)]</i>
<p>1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione</p>	<p>1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) libertà e pluralismo dei mezzi</p>

**Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**

radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

di comunicazione radiotelevisiva;
b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:</p> <p>a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;</p> <p>b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;</p> <p>c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<i>[Art. 1, comma 4, lett. b) e lett. c)]</i>	
<p>3. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli <i>articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.</i></p>	<p>3. In via sperimentale per il triennio 2023-2025, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	o entrambi, nell'ambito delle risorse previste, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, dall'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
	<i>[Art. 1, comma 4, lett. d)]</i>
4. Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. L'Autorità predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.	4. Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.
Commi da 5 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 4, lett. e)]</i>
8. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.	<i>Abrogato</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Art. 5 <i>(Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza)</i>	Art. 5 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 5 e Art. 2, comma 1, lett. d)]</i>
<p>1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:</p> <p>a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;</p> <p>b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;</p> <p>c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze</p>	<p>1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:</p> <p>a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;</p> <p>b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;</p> <p>c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, **stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale;**

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) **di non effettuare discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici riconducibili a società collegate e controllate;**

terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) **di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate;**

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorità con proprio regolamento;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute **dalle emittenti**, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici in caso di cessione

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorità con proprio regolamento;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute **fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a società collegate o controllate**, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, in caso di cessione

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;

5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

5.1) **per** il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, **di adottare** un sistema di contabilità separata per

dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;

5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

5.1) il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, **adotti** un sistema di contabilità separata per

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

ciascuna autorizzazione;

5.2) **per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici** che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, **di tenere la** separazione societaria;

f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonché l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

2) quanto previsto dall'articolo 59 per la società concessionaria

ciascuna autorizzazione;

5.2) **il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta** che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, **è tenuto alla** separazione societaria;

f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonché l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

2) quanto previsto dall'articolo 59 per la società concessionaria

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;</p> <p>3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;</p> <p>h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p>	<p>del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;</p> <p>3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;</p> <p>h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 6 <i>(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.	1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
	<i>[Art. 1, comma 6 e Art. 2, comma 1, lett. e)]</i>
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque : <ul style="list-style-type: none"> a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti 	2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce: <ul style="list-style-type: none"> a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</p> <p>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</p> <p>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</p>	<p>politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</p> <p>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</p> <p>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</p>
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 2, comma 1, lett. g)]</i>
Art. 8 <i>(Funzioni del Ministero dello sviluppo economico)</i>	Art. 8 <i>(Funzioni del Ministero delle imprese del made in Italy)</i>
<p>1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall'<i>articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>, nonché quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.</p>	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 7]</i>
<p>2. Presso il Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.</p>	<p>2. Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
Art. 13 <i>(Autorizzazione dell'attività di operatore di rete)</i>	Art. 13 <i>(idem)</i>
1. L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell' <i>art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche</i> .	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 8]</i>
	1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 9]</i>
Art. 15 <i>(Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri)</i>	Art. 13-bis <i>(Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri)</i>
1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.	1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.	2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	<i>[Art. 1, comma 10]</i>
Capo II <i>Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri</i>	Capo II <i>Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri</i>
	<i>[Art. 1, comma 11]</i>
Art. 14 <i>(Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri)</i>	<i>Abrogato</i> <i>(v. ora art. 15)</i> Art. 15 <i>(Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri)</i>
	<i>[Art. 1, comma 12]</i>
1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.	1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall'Autorità.	2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità.
3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 15 <i>(Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri)</i>	<i>(v. art. 13-bis)</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	<i>[Art. 1, comma 12]</i>
1. <i>omissis</i>	1. <i>omissis</i> (v. nuovo art. 13-bis)
2. <i>omissis</i>	2. <i>omissis</i> (v. nuovo art. 13-bis)
3. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali è effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	<i>Non riprodotto nel testo novellato dell'art. 15</i>
4. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, è effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.	<i>Non riprodotto nel testo novellato dell'art. 15</i>
	<i>[Art. 1, comma 13]</i>
Capo III <i>Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta</i>	Capo III <i>Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta</i>
Art. 22 <i>(Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie)</i>	Art. 22 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 14, lett. a)]</i>
1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di	1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> , e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.	servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, all'operatore di rete radiofonico in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> , e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.
	<i>[Art. 1, comma 14, lett. b)]</i>
2. L'attività di fornitore di servizi di media radiofonici su onde medie è disciplinata dall'Autorità con proprio regolamento.	2. L'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2024.
Art. 24 <i>(Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso)</i>	Art. 24 <i>(idem)</i>
1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.	<i>Identico</i>
2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti,	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>anche in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. a)]</i>
<p>3. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.</p>	<p>3. Durante il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attività rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.</p>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. b)]</i>
<p>4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che</p>	<p>4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.	l'emittente mantenga il carattere comunitario. In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.
5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.	<i>Identico</i>
6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. c)]</i>
	6-bis. Se il medesimo impianto è stato oggetto di più cessioni a emittenti diverse, prevale la cessione stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in data anteriore. A parità di data, prevale la cessione che per prima è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	(pec) al Ministero
Art. 25 <i>(Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione)</i>	Art. 25 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 16, lett. a)]</i>
<p>1. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.</p>	<p>1. Il Ministero, attraverso i propri organi territoriali, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.</p>
	<i>[Art. 1, comma 16, lett. b)]</i>
<p>2. Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.</p>	<p>2. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi territoriali, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.</p>
	<i>[Art. 1, comma 16, lett. c)]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
3. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.	3. Gli organi territoriali del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla richiesta.
	<i>[Art. 1, comma 16, lett. d)]</i>
4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.	4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
	<i>[Art. 1, comma 16, lett. e)]</i>
5. Gli impianti di diffusione legittimamente eserciti possono essere convertiti allo standard DVB-T2, previa preventiva autorizzazione del Ministero.	<i>Abrogato</i>
Commi 6 e 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 26 <i>(Diffusioni di programmi in contemporanea)</i>	Art. 26 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 17, lett. a)]</i>
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza , è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si	1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, purché operanti in aree tecniche diverse , è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
intende rilasciata.	intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall' <i>articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255</i> o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.	<i>Identico</i>
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3.	<i>Identico</i>
Commi 4 e 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 2, comma 1, lett. i)]</i>
6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.	6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.
	<i>[Art. 1, comma 17, lett. b)]</i>
7. L'autorizzazione rilasciata a	7. L'autorizzazione rilasciata a

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla <i>legge 5 ottobre 1991, n. 327</i>, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.</p>	<p>consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea e per il tempo massimo indicato al comma 3 comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla <i>legge 5 ottobre 1991, n. 327</i>, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.</p>
<p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 27 <i>(Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi)</i></p>	<p>Art. 27 <i>(idem)</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	<i>[Art. 1, comma 18, lett. a)]</i>
<p>1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).</p>	<p>1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero attraverso i propri organi territoriali, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva.</p>
Art. 29 <i>(Disposizioni generali)</i>	Art. 29 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 19]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.</p>	<p>5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.</p>
Commi da 6 e 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 30 <i>(Tutela dei diritti fondamentali)</i>	Art. 30 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 20, lett. a)]</i>
<p>1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:</p> <p>a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'<i>articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale</i>;</p> <p>b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'<i>articolo 5 della direttiva</i></p>	<p>1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:</p> <p>a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'<i>articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale</i>;</p> <p>b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'<i>articolo 5 della direttiva</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<i>(UE) 2017/541.</i>	<i>(UE) 2017/541.</i>
	<i>[Art. 1, comma 20, lett. b)]</i>
2. L'Autorità definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.	2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).	<i>Identico</i>
Art. 31 <i>(Accessibilità agli utenti con disabilità)</i>	Art. 31 <i>(idem)</i>
1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. a)]</i>
2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Essi riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.	2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte.
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. b)]</i>
3. L'Autorità, sentito il Ministero,	3. L'Autorità, sentito il Ministero,

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.	predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi.
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. c)]</i>
4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili.	4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone con disabilità.
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. d)]</i>
5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).	5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile, previa contestazione ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).
6. E' istituito presso l'Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.	<i>Identico</i>
Art. 33 <i>(Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico)</i>	Art. 33 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 22, lett. a)]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità di cui alla prima parte del presente comma.</p>	<p>4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità di cui alla prima parte del presente comma.</p>
<p>5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'articolo 40.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 35 <i>(Telegiornali e giornali radio. Rettifica)</i></p>	<p>Art. 35 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[Art. 2, comma 1, lett. m)]</i></p>
<p>1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli <i>articoli 5 e 6 della</i></p>	<p>1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli <i>articoli 5 e 6 della</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<i>legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.</i>	<i>legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.</i>
	<i>[Art. 1, comma 23, lett. a)]</i>
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.	2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 23, lett. b)]</i>
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la	4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 3. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.</p>	<p>trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 2. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.</p>
Art. 36 <i>(Comunicati di organi pubblici)</i>	Art. 36 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 24]</i>
<p>1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti televisive e radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.</p>	<p>1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.</p>
<p>2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente</p>	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.	
	<i>[Art. 2, comma 1, lett. n)]</i>
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.	3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contestualmente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. a)]</i>
Art. 37 <i>(Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva)</i>	Art. 37 <i>(Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica)</i>
1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.	
2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.	<i>Identico</i>
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
segnaletica di cui al comma 2.	
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. b)]</i>
5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori , al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di coregolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3 , fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la	5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorità politica con delega alla famiglia , al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di coregolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3 , fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;</p> <p>b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.</p>	<p>visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;</p> <p>b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.</p>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. c)]</i>
<p>6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla <i>legge 23 dicembre 1997, n. 451</i>, e successive modificazioni.</p>	<p>6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione su parere del comitato consultivo di cui all'articolo 8 sono recepiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla <i>legge 23 dicembre 1997, n. 451</i>.</p>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. d)]</i>
<p>7. I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai</p>	<p>7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.	minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
Commi 8 e 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. e)]</i>
10. Il Ministro dello sviluppo economico , d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.	10. Il Ministro delle imprese e del made in Italy , d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito , sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. f) e Art. 2, comma 1, lett. o)]</i>
11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di	11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.	trasmissione riservato a tali opere e programmi dei fornitori di servizi media audiovisi e radiofonici è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. g)]</i>
12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.	12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.
Art. 38 <i>(Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori)</i>	Art. 38 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 26, lett. a)]</i>
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.	1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	<i>[Art. 1, comma 26, lett. b)]</i>
<p>2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.</p>	<p>2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.</p>
	<i>[Art. 1, comma 26, lett. c)]</i>
<p>3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.</p>	<p>3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica altresì la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.</p>
	<i>[Art. 1, comma 26, lett. d)]</i>
<p>4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni</p>	<p>4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i>.</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 26, lett. e)]</i>
<p>5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.</p>	<p>5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro 15 giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Ministero, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.</p>
Art. 39 <i>(Valori dello sport)</i>	Art. 39 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 27, lett. a)]</i>
<p>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le</p>	<p>1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata allo sport e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.	emittenti radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata allo sport e con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno , adottato ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Art. 40 <i>(Risoluzione extragiudiziale delle controversie)</i>	Art. 40 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 28, lett. a)]</i>
	5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
Art. 41 <i>(Disposizioni generali)</i>	Art. 41 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 29]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.	<i>Identico</i>
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se: a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.	2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se: a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.	<i>Identico</i>
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.	<i>Identico</i>
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.</p>	
<p>6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del <i>decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</i>.</p>	<p>6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3, 4, 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché gli articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.</p>
<p>7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'<i>articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003</i>, per i seguenti fini:</p> <p>a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1;</p> <p>b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;</p> <p>c) la tutela dei consumatori, ivi</p>	<p>7. Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'<i>articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</i>, per i seguenti fini:</p> <p>a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;</p> <p>b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;</p> <p>c) la tutela dei consumatori, ivi</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.	compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo , la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.	8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.	<i>Identico</i>
10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7.	10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorità l'inizio delle attività o, qualora già esistenti, la loro operatività sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.	<i>Identico</i>
12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa è tenuta a:</p> <p>a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a);</p> <p>b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d);</p> <p>c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e);</p> <p>d) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i).</p>	
<p>13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.</p>	<i>Identico</i>
	<p>14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.</p>
Art. 42 <i>(Misure di tutela)</i>	Art. 42 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 30]</i>
<p>1. Fatti salvi gli <i>articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</i>, i fornitori di piattaforme per la</p>	<p>1. Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma **dell'articolo 38, comma 3;**

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'*articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'*articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541*, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'*articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.*

Consiglio del 19 ottobre 2022, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate **volte** a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma **degli articoli 37 e 43;**

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio **del 13 dicembre 2011**, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI **del Consiglio,**

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	del 28 novembre 2008.
<p>2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendite o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendite o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.</p>	<p>2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendite o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendite o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.</p>
<p>3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli <i>articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010</i>, come da ultimo modificata dalla <i>direttiva 2018/1808/UE del Parlamento</i></p>	<p>3. L'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p><i>europo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.</i></p>	<p>all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.</p>
<p>4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di</p>	<p>5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.</p>	<p>persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.</p>
<p>6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:</p> <p>a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;</p> <p>b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della <i>direttiva (UE)2018/1808</i> per le</p>	<p>7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:</p> <p>a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;</p> <p>b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della <i>direttiva (UE)2018/1808 del Parlamento</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) predisporre sistemi di facile uso

europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) predisporre sistemi di facile uso

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;</p> <p>h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);</p> <p>l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.</p>	<p>che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;</p> <p>h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);</p> <p>l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.</p>
<p>8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del <i>decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28</i>, da un apposito regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del</p>	<p>9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del <i>decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28</i>, da un apposito regolamento adottato dall'Autorità.</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
presente testo unico.	
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.	10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
	11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.
Art. 43 <i>(Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche)</i>	Art. 43 <i>(idem)</i>
1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi; c) le comunicazioni commerciali audiovisive:	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;</p> <p>e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;</p> <p>f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;</p> <p>g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;</p> <p>h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 31]</i>
<p>2. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera</p>	<p>2. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.	c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.
Art. 44 <i>(Interruzioni pubblicitarie)</i>	Art. 44 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 32]</i>
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.	11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi di media radiofonici.
Art. 45 <i>(Limiti di affollamento)</i>	Art. 45 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. a)]</i>
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18: 00 e le 24: 00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.	1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18: 00 e le 24: 00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
Commi da 2 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. b)]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario.</p>	<p>6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei fornitori di servizi di media radiofonici delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere unionale.</p>
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. c)]</i>
<p>7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.</p>	<p>7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per i fornitori di servizi di media radiofonici e per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.</p>
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. d)]</i>
<p>8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.</p>	<p>8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	24:00.
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. e)]</i>
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali , di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.	9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche , di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
	<i>[Art. 1, comma 33, lett. f)]</i>
10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.	10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.
Art. 46 <i>(Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni)</i>	Art. 46 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 34, lett. a)]</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche , in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.	4. Le sponsorizzazioni dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.
Commi 5 e 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 34, lett. b)]</i>
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.	7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per quanto compatibili ai fornitori di servizi di media radiofonici , alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
Art. 50 <i>(Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre)</i>	Art. 50 <i>(idem)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. a)]</i>
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.	3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti , la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
4. Il piano di ripartizione delle	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. b)]</i>
<p>5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche.</p>	<p>5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche.</p> <p>Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. c)]</i>
Art. 4 <i>(Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale)</i>	<i>segue art. 50</i>
Commi 1-7 <i>Omissis</i>	

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
8. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.	5-bis. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
<i>segue Art. 50</i>	<i>segue Art. 50</i>
Commi da 6 a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. d)]</i>
11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.	11. Il Ministero, sentita l'Autorità, definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. e)]</i>
	11-bis. I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS.
	11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.
Art. 51 <i>(Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni)</i>	Art. 51 <i>(idem)</i>
1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 36]</i>
2. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi	2. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.	realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss) , da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi radiofonici e di piattaforma di condivisione di video a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
Commi da 3 a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 52 <i>(Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente)</i>	Art. 52 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta favoriscono lo sviluppo e la	1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.	diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 53 <i>(Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)</i>	Art. 53 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.	<i>Identico</i>
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.	2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura: a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.	
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.	4. Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Art. 54 <i>(Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)</i>	Art. 54 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.	1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1	2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p>	<p>da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.</p>
<p>3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorità.</p>	<p>3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.</p>
<p>4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva,</p>	<p>4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva,</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.	nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.
5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 4 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.	5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.	<i>Identico</i>
7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.	7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.	
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità.	<i>Identico</i>
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.	Identico
Art. 55 <i>(Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta)</i>	Art. 55 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.	<i>Identico</i>
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del	2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;</p> <p>b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, così definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.</p>	<p>previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;</p> <p>b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 20 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.</p>
<p>3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni.</p>	<p>4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.</p>
<p>5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in</p>	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.	
6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.	<i>Identico</i>
7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.	
8. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.	8. Una quota pari al 60 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui un quinto è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.	<i>Identico</i>
Art. 56 <i>(Attribuzioni dell'Autorità)</i>	Art. 56 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione	1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e

indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;</p> <p>e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;</p> <p>f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.</p>	<p>agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;</p> <p>e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;</p> <p>f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.</p>
<p>2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;</p> <p>b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;</p> <p>c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;</p> <p>d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.</p>	
<p>3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto</p>	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.</p>	
<p>6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 57 <i>(Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana)</i></p>	<p>Art. 57 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[Art. 1, comma 37]</i></p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e della cultura, adottati ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:</p> <p>a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;</p> <p>b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.</p>	<p>1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi.</p>
<p>2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema.</p>	<p>2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Abrogati</i>
Art. 59 <i>(Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)</i>	Art. 59 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 38, lett. a)]</i>
<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p>	<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p>
	<i>[Art. 1, comma 38, lett. b) e lett. c)]</i>
<p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ogni caso garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo</p>	<p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla

alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini

valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>previsti dalla <i>legge 3 maggio 2004, n. 112</i>, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 7;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p>	<p>previsti dalla <i>legge 3 maggio 2004, n. 112</i>, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p>
Commi da 3 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 38, lett. d)]</i>
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4 .	7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 6 .
8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.</p>	
<p>Art. 67 <i>(Sanzioni di competenza dell'Autorità)</i></p>	<p>Art. 67 <i>(idem)</i></p>
	<p><i>[Art. 1, comma 39, lett. a)]</i></p>
<p>1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:</p> <p>a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;</p> <p>b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di contenuti;</p> <p>c) dalle disposizioni sulle</p>	<p>1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:</p> <p>a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;</p> <p>b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di servizi di media;</p> <p>c) dalle disposizioni sulle</p>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;

d) dall'*articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'*articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 650*;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo

comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;

d) dall'*articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'*articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 650*;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);</p> <p>m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;</p> <p>n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'<i>articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 dicembre 1996, n. 650</i>, e dai regolamenti dell'Autorità;</p> <p>o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;</p> <p>p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;</p> <p>q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;</p> <p>r) dai regolamenti dell'Autorità adottati in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33.</p>	<p>abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);</p> <p>m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;</p> <p>n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'<i>articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 dicembre 1996, n. 650</i>, e dai regolamenti dell'Autorità;</p> <p>o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;</p> <p>p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;</p> <p>q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;</p> <p>r) dai regolamenti dell'Autorità adottati in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33.</p>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 39, lett. b)]</i>
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei	4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica , la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.	confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica , la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.
Commi da 5 e 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 39, lett. c)]</i>
11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, o dell'emittente radiofonica, anche digitale , la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.	11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, o radiofonici o dell'emittente radiofonica , la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
Commi 12 e 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 39, lett. d)]</i>
	13-bis. In caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 prevalgono sulle disposizioni sanzionatorie di cui al presente testo unico.
Art. 68 <i>(Sanzioni di competenza del Ministero)</i>	Art. 68 <i>(idem)</i>
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che	<i>Identico</i>

Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
operano in virtù di concessione ai sensi della <i>legge 6 agosto 1990, n. 223</i> , o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima <i>legge n. 223 del 1990</i> .	
	<i>[Art. 1, comma 40]</i>
2. La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67, comma 5, si applica anche alle sanzioni irrogate dal Ministero alle emittenti radiotelevisive in ambito locale ai sensi delle disposizioni sanzionatorie contenute nel <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>.	2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.
Commi da 3 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 71 <i>(Norme transitorie e di coordinamento)</i>	Art. 71 <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 41]</i>
	5-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (regolamento sui servizi digitali).